

Brevi cenni su: il contratto di somministrazione

Il contratto di somministrazione richiede la forma scritta.

Il lavoratore è assunto dal somministratore (agenzia per il lavoro autorizzata) che lo retribuisce per essere inviato a svolgere la propria attività (cd. missione) presso l'utilizzatore (impresa). I lavoratori somministrati hanno nei confronti dell'impresa utilizzatrice gli stessi doveri dei lavoratori dipendenti e un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, compresa la fruizione dei servizi sociali ed assistenziali, con alcune esclusioni, e i diritti sindacali.

L'agenzia deve retribuire il lavoratore somministrato e adempiere agli obblighi contributivi, con obbligo dell'utilizzatore, obbligato in solido nei confronti del lavoratore, di rimborsarli oltre i diritti d'agenzia. Al termine della somministrazione l'utilizzatore può assumere il lavoratore.

La somministrazione di lavoro può essere a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Nel primo caso, per la recente novella introdotta dal D.Lgs 34/2014, non è più necessario, come per altre tipologie contrattuali, prevedere la causa della somministrazione. Tale innovativa previsione consente di utilizzare la somministrazione a tempo determinato in un ampio ventaglio di situazioni, caratterizzate dalla brevità del tempo di impiego necessario all'impresa ma sempre nel rispetto dei limiti previsti dai CCNL applicabili. La somministrazione a tempo indeterminato è applicabile dalle imprese solo per quelle attività previste dalla legge o oggetto di CCNL o anche aziendale.

Lo Studio Legale Associato ha maturato riconosciute competenze nel diritto del lavoro assistendo datori di lavoro e lavoratori in sede stragiudiziale e contenziosa.